

Cass. 31.3.2011 n. 7536
Data: 27.1.2015 6:34:19

DI GIROLAMO
VINICIO
Sistema Integrato

Cass. 31.3.2011 n. 7536

ORDINANZA

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

"La controversia ha ad oggetto la impugnazione di una cartella esattoriale notificata per omessi versamenti iva, irap ed altri tributi e conseguente applicazione di sanzioni, come si legge nella narrativa della sentenza impugnata.

Con l'odierno ricorso la contribuente denuncia:

- a) la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, sul rilievo che l'ufficio non avrebbe fatto precedere l'iscrizione a ruolo, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis dall'invito a fornire preventivamente chiarimenti, così come previsto dalla citata disposizione dello statuto del contribuente;
- b) violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in quanto l'atto impugnato sarebbe stato privo di adeguata motivazione e comunque su questo punto, ritualmente eccepito con i motivi di appello, l'impugnazione sarebbe stata respinta senza una sufficiente motivazione;
- c) carenza di motivazione sulla eccezione, riproposta con i motivi di appello, sulla illegittimità del recupero attraverso la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis trattandosi di richiesta di pagamenti che non trovano titolo nella relativa dichiarazione.

Il primo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza perché la ricorrente assume che, nella specie, l'ufficio avrebbe dovuto preventivamente richiedere chiarimenti alla contribuente, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, ma non spiega perché ritiene che nella specie sussistessero i presupposti che rendono obbligatorio tale contraddittorio preventivo. Infatti, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione". Nel caso di semplice, evidente errore materiale, che è l'ipotesi tipica disciplinata dal l'art. 36 bis, non v'è necessità di chiarire nulla. Se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Peraltro, non basta una semplice incertezza, perché sorga la necessità del contraddittorio preventivo, occorre che l'incertezza riguardi "aspetti rilevanti della dichiarazione".

Nella specie, la ricorrente non hanno eccepito la sussistenza di tale presupposto. Quanto alla violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impugnato, trattasi di censura di merito che può trovare accesso nel controllo di legittimità soltanto se riproposto come vizio di motivazione. Quindi il 2° motivo di ricorso di per sé è inammissibile, ma va esaminato l'eccepito vizio di motivazione della sentenza della CTR sul punto (3° motivo). Il motivo è manifestamente infondato perché i giudici di appello hanno chiarito che le somme richieste dall'Erario si ricavano direttamente dall'esame della dichiarazione mod. unico. La ricorrente non spiega poi, in maniera

autosufficiente, perché la motivazione della CTR, per quanto sintetica, non sarebbe congrua. In definitiva, la contribuente avrebbe dovuto chiarire perché, invece, le somme richieste non scaturiscono dal semplice esame della sua dichiarazione (tutto quanto attiene ad un provvedimento di diniego di autotutela di cui si parla nel ricorso è fuori della odierna vicenda giudiziaria).

Anche il quarto ed ultimo motivo è inammissibile, per carenza di autosufficienza, posto che la ricorrente eccepisce che la CTR non avrebbe spiegato perché la procedura D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis sarebbe illegittima, ma a sua volta non spiega in base a quali considerazioni, invece, ella ritenga che non si tratti del recupero di imposte sulla base della sola dichiarazione mod. unico";

Considerato:

- che la relazione è stata notificata ai sensi dell'art. 308 bis c.p.c., comma 3;
- che la discussione in camera di consiglio non ha evidenziato elementi di valutazione idonei a superare le argomentazioni sviluppate nella relazione;
- che, pertanto, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la parte soccombete al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in Euro cinquemila/00 per onorario, oltre le spese prenotate a debito.